

Allegato A alla delibera n. 302/23/CONS

**SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA
N. 235/23/CONS E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ**

Il presente Allegato riporta il quadro normativo vigente, le domande poste al mercato nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 235/23/CONS (a cui si rimanda per il dettaglio delle considerazioni preliminari svolte dall'Autorità), la sintesi dei contributi degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica e le valutazioni finali dell'Autorità.

SOMMARIO

I.	QUADRO NORMATIVO VIGENTE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	2
I.1	Il quadro regolamentare di riferimento.....	2
I.2	L'oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 235/23/CONS e l'iter istruttorio.....	4
II.	LA SINTESI DEI CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI E LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ SULLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI POSTE ITALIANE PER I SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2024.....	5
II.1	Considerazioni generali svolte dagli operatori in consultazione e in audizione	5
II.2	Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2	10
II.3	Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un <i>mix</i> di aree di destinazione AM, CP ed EU	14
II.4	Offerta di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli	21
II.5	Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata ..	26

I. QUADRO NORMATIVO VIGENTE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

I.1 Il quadro regolamentare di riferimento

1. In ossequio alla vigente normativa europea e nazionale¹, l’Autorità, a conclusione dell’iter di analisi dei mercati dei servizi di consegna della corrispondenza – nell’ambito del quale sono stati altresì considerati gli obblighi imposti a Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche PI) dall’Antitrust nei procedimenti di sua competenza² – ha definito sedici mercati rilevanti di dimensione geografica nazionale, di cui quindici relativi a servizi di corrispondenza al dettaglio e uno relativo ai servizi di corrispondenza all’ingrosso (*wholesale*) (cfr. delibera n. 589/20/CONS), e, successivamente ha identificato PI quale operatore avente significativo potere di mercato in tutti i mercati rilevanti individuati e le ha imposto i suddetti obblighi di accesso all’ingrosso, di trasparenza e di non discriminazione (cfr. delibera n. 171/22/CONS, artt. 2, 3, 4 e 5).
2. Poste Italiane S.p.A. è, quindi, tenuta a fornire i seguenti servizi di accesso all’ingrosso:
 - a. accesso per il recapito della posta indescritta, nelle aree EU2 individuate dalla delibera n. 27/22/CONS, a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle vigenti per i clienti finali, ottenute scontando i prezzi al dettaglio (retail) dei costi commerciali (cosiddetto “*retail minus*”);
 - b. accesso per il recapito della posta indescritta a data e ora certa con le caratteristiche tecniche della tracciatura e dei tempi certi di recapito, per almeno 4 milioni di invii annui³, su base nazionale per un mix di aree eterogenee di recapito AM, CP e EU, con la previsione di una soglia minima del mix per le aree AM e/o CP pari al 10% dei volumi complessivamente affidati a PI su base nazionale. L’offerta presenta prezzi decrescenti sulla base di scaglioni di volumi crescenti;
 - c. accesso per il recapito della posta indescritta e descritta, a condizioni tecniche equivalenti a quelle dei servizi universali di invii multipli, per almeno 1 milione

¹ Cfr. al riguardo, la direttiva postale 97/67/CE, così come modificata dalla direttiva 2002/39/CE e dalla direttiva 2008/6/CE, articolo 11-bis e il d.lgs. n. 261/1999, così come modificato dal d. lgs. n. 384/2003 e dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito le tre direttive postali e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 261 cit.

² Cfr. Provvedimenti AGCM n. 27568 dell’11 marzo 2019 (Casi A493 e A493B) e n. 28497 del 22 dicembre 2020 (Caso C12333).

³ In sede di prima sottoscrizione dell’offerta di cui al comma 2 è prevista la possibilità per gli operatori acquirenti di raggiungere la soglia minima di volumi nell’arco di due anni.

di invii annui, nelle aree EU2 definite da Agcom con la delibera n. 27/22/CONS. L'offerta è fornita a prezzi scontati del 5% rispetto ai prezzi dei servizi universali di riferimento (vigenti a gennaio 2021) e di uno sconto ulteriore pari alla prevista aliquota IVA;

- d. un'offerta di accesso fisico a 4.000 Uffici Postali per la giacenza degli invii di posta raccomandata inesitati, a condizioni economiche orientate ai costi e in modo tale che i punti di accesso siano omogeneamente distribuiti sul territorio e l'accesso sia funzionale alla copertura effettiva degli operatori alternativi.

3. Tali servizi sono offerti da PI in modo trasparente e non discriminatorio (ex artt. 5 e 10 della delibera n. 171/22/CONS) e in particolare:

- a. PI è tenuta alla pubblicazione delle offerte di accesso all'ingrosso in una sezione dedicata e agevolmente accessibile del proprio sito web;
- b. PI è tenuta a trasmettere all'Autorità le offerte con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di pubblicazione e l'Autorità formula eventuali osservazioni entro 30 giorni;
- c. le offerte dei servizi di accesso all'ingrosso di PI hanno validità annuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e vengono pubblicate entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento e sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. Gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione delle Offerte, che potrebbe avvenire successivamente. Nelle more dell'approvazione delle Offerte, Poste Italiane S.p.A. pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità;
- d. le Offerte contengono uno schema contrattuale e la descrizione dettagliata delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi;
- e. PI nell'applicazione delle Offerte pratica condizioni non discriminatorie sia nei confronti dei terzi, sia tra i terzi e le sue funzioni commerciali interne, società controllate, collegate e controllanti.

4. L'Autorità, infine, ha approvato per la prima volta le offerte in argomento per l'anno 2023 (cfr. delibera n. 30/23/CONS, recante "Offerte di Poste Italiane S.p.A. relative ai servizi di accesso all'ingrosso ai sensi della delibera n. 171/22/CONS con decorrenza 2023. Approvazione con modifiche"). Allo stato, PI ha applicato le nuove condizioni inerenti al servizio di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS a tutti gli operatori che avevano già in essere un contratto per la fornitura di analogo servizio *retail* antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 (indipendentemente dalla data di sottoscrizione) e, inoltre, ha sottoscritto con due operatori i contratti di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 171/22/CONS e con tre operatori l'offerta di accesso agli

Uffici Postali per la giacenza delle raccomandate inesitate. Nessun operatore ha sottoscritto l'offerta di cui all'art. 3 della stessa delibera.

I.2 L'oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 235/23/CONS e l'iter istruttorio.

5. In attuazione del quadro regolamentare vigente, richiamato nella sezione precedente, la valutazione delle Offerte di PI per i servizi di accesso all'ingrosso, relative all'anno 2024, avviata con la delibera n. 235/23/CONS e che si conclude con il presente procedimento, riguarda le condizioni giuridiche, tecniche ed economiche e le modalità di fornitura dei servizi offerti.

6. In particolare, gli obblighi imposti dalla delibera n. 171/22/CONS sono declinati con riferimento all'anno 2024, alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ivi inclusi quelli regolamentari. Le valutazioni seguenti riguardano, dunque, i profili di legittimità delle Offerte alla luce della delibera citata, la loro idoneità a garantire condizioni trasparenti e chiare procedure a beneficio di tutti gli operatori del mercato, nonché ad assicurare il cosiddetto *level playing field* nei mercati rilevanti.

7. Tenuto conto che le Offerte 2024 risultano predisposte in continuità con le Offerte 2023, approvate lo scorso mese di febbraio, e constano della medesima struttura documentale (modello di accordo contrattuale corredata della relativa documentazione, economica e tecnica, di riferimento), sono state sottoposte a consultazione pubblica, con la delibera n. 235/23/CONS, le modifiche proposte da Poste Italiane rispetto alla versione vigente per il 2023, prospettando i più significativi profili di natura giuridica, economica e tecnica che contraddistinguono le Offerte per l'anno 2024, con particolare riguardo agli aspetti innovativi recati nelle proposte di Offerte stesse e a quelli ancora meritevoli di attenzione, in relazione all'interesse del mercato.

8. I partecipanti alla consultazione sono: Consorzio di Tutela A.RE.L./Fulmine Group s.r.l. (di seguito A.RE.L.), Integraa Holding s.r.l. (di seguito Integraa) e Poste Italiane S.p.A. (di seguito PI). Tutti e tre gli operatori sono stati auditati, su loro richiesta.

9. Successivamente all'approvazione delle Offerte, l'Autorità notificherà il provvedimento a PI e quest'ultima provvederà a pubblicare in via definitiva le Offerte approvate.

II. LA SINTESI DEI CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI E LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ SULLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI POSTE ITALIANE PER I SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2024

Premessa

10. In data 31 luglio 2023 Poste Italiane ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera n. 171/22/CONS, le offerte per i servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2024.

11. Nelle sezioni che seguono, si riportano le domande poste in consultazione dall'Autorità, le osservazioni degli operatori acquisite nel corso della consultazione pubblica nazionale e quelle esposte in sede di audizione, nonché le valutazioni conclusive dell'Autorità.

II.1 Considerazioni generali svolte dagli operatori in consultazione e in audizione

Domanda 1): Si condividono le valutazioni di carattere generale dell'Autorità sulle Offerte 2024?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

12. Gli operatori **A.RE.L.**, **Integraa** e **PI** svolgono alcune considerazioni preliminari, rese anche in sede di audizione, prima di rispondere puntualmente alle domande formulate dall'Autorità.

13. Il consorzio **A.RE.L.** sottolinea la necessità, funzionale anche al presente procedimento, di avviare, come previsto dalla delibera 27/22/CONS, la verifica annuale delle aree EU2 sia per la posta indescritta che per quella descritta.

14. Inoltre, auspica tempi più brevi di quelli previsti dalla delibera n. 235/23/CONS per la revisione della delibera n. 171/22/CONS, al fine di evitare pregiudizi alla concorrenza nel settore e il rischio di *dumping* commerciale da parte dei c.d. "consolidatori". In ordine ai soggetti che possono acquistare i servizi di accesso *wholesale* regolamentati, **A.RE.L.** ritiene prioritario operare la distinzione tra gli operatori infrastrutturati e i *reseller* di servizi di recapito al fine di consentire a ciascuna tipologia

di operatore di disporre dell'appropriata offerta *wholesale*, in modo da evitare effetti distorsivi sul mercato della corrispondenza. Ritiene, infatti, che gli operatori privi di una rete di recapito, che svolgono solo attività di stampa, imbustamento e raccolta della corrispondenza (i.e., i c.d. “consolidatori”), debbano avere accesso soltanto ai servizi e non alla rete di PI, in quanto, essendo il loro un modello di *business* di puro *reselling* di servizi di recapito, non contribuiscono allo sviluppo di una concorrenza infrastrutturale.

15. **A.R.E.L. e Integraa**, inoltre, rappresentano situazioni di criticità relative alla replicabilità delle offerte *retail* strettamente connesse a quelle *wholesale*, oggetto del presente procedimento.

16. In particolare, **A.R.E.L.** ritiene che esistano problemi afferenti a quella che definisce “*mancata sincronizzazione temporale*” tra il periodo di validità delle offerte di accesso con le offerte *retail*. In altri termini, evidenzia che, qualora un OA stipuli un contratto pluriennale con un cliente durante il periodo di validità dell'offerta *wholesale* ad esempio 2023, sottoscritta con PI, costui non potrebbe garantire al proprio cliente il prezzo iniziale per l'intera durata contrattuale, in quanto i prezzi dell'offerta *wholesale* sono soggetti a variazione negli anni. Diversamente, PI potrebbe garantire al medesimo cliente un prezzo invariato per l'intera durata contrattuale. **A.R.E.L.** ritiene, quindi, che, al fine di evitare possibili discriminazioni, per le offerte accettate dai clienti degli OA entro il periodo di validità dei contratti in essere, i prezzi dell'offerta *wholesale* vigente al momento della sottoscrizione con PI debbano rimanere invariati per almeno 24 mesi dalla data di accettazione delle stesse e non siano applicati i nuovi listini, oppure PI, all'entrata in vigore delle nuove offerte *wholesale*, deve adeguare i prezzi *retail* ai singoli clienti contrattualizzati per mantenere la parità interna-esterna.

17. **Integraa** sottolinea la necessità di mantenere invariati i prezzi dell'offerta *wholesale* per tutta la durata contrattuale, tenuto conto che la maggior parte dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione prevede un prezzo vincolato per almeno 3 anni e che, sebbene in linea teorica il nuovo codice degli appalti preveda le clausole di revisione prezzi, le stazioni appaltanti non sempre le richiamano.

18. **Integraa**, in via preliminare, espone altresì un generale dissenso per l'aumento generalizzato dei prezzi delle nuove offerte che non le rendono convenienti per i concorrenti (solo pochissimi OA le hanno, infatti, sottoscritte) e invita a considerare una maggiore scontistica sui nuovi listini.

19. Inoltre, rileva una criticità di carattere generale afferente agli schemi contrattuali delle offerte *wholesale*: le modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane S.p.A. previste agli artt. 12 e/o 13 dei contratti. In particolare, soffermandosi sull'offerta di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n.171/22/CONS (accesso per il recapito della posta indescritta in

un *mix* di aree di destinazione), ma generalizzando a tutte le offerte, evidenzia come tale clausola, a suo avviso poco chiara, rappresenti un deterrente alla sottoscrizione del contratto, in quanto espone la società ad un rischio d'impresa non sostenibile, soprattutto dal punto di vista economico. La modifica unilaterale di tutte le condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche e operative, genera, infatti, a suo parere, una situazione di grande incertezza.

20. Riferendosi specificamente all'offerta di cui sopra, **Integraa** evidenzia anche che il contratto, a fronte di una modifica unilaterale delle caratteristiche del servizio, non prevede il recesso senza penale; nella fattispecie quest'ultima è rappresentata dal maggior prezzo che PI conguaglierebbe rispetto a quello dell'offerta, per gli invii effettuati dall'OA fino alla data del recesso.

21. **A.R.E.L.** condivide altresì, sempre con riferimento alla prima domanda posta nel documento di consultazione, le considerazioni dell'Autorità circa la necessità che gli allegati tecnici delle offerte siano diversi da quelli in uso per la clientela retail, fatta eccezione per le valutazioni inerenti alle "Regole etiche e di condotta". A suo avviso, infatti, esse devono essere inserite nei contratti a garanzia del corretto comportamento delle parti.

22. A tal riguardo (ossia le regole etiche e di condotta), **PI** sottolinea che le clausole inserite nei contratti – rispetto a quelli del 2023 – hanno l'obiettivo di rendere noto al contraente l'esistenza di un codice etico da lei adottato e di garantire la trasparenza e la correttezza delle relazioni commerciali. Si tratta di criteri di condotta generale, orientati a rafforzare l'efficienza e l'affidabilità delle relazioni tra operatori. Ritiene, pertanto, che non sia opportuna la loro eliminazione dagli schemi contrattuali.

23. Riferendosi poi agli allegati tecnici delle offerte, **PI** evidenzia che, sebbene dal punto di vista formale essi contengano riferimenti tipicamente *retail*, dal punto di vista sostanziale presentano le indicazioni specifiche proprie per gli operatori postali. Ribadisce, inoltre, che l'eventuale modifica di tale documentazione comporterebbe un impegno significativo per PI sia in termini economici che in termini di tempi di implementazione e non produrrebbe, a suo parere, grossi benefici.

24. **Integraa**, infine, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle offerte *wholesale* da parte di Poste Italiane, non rileva particolare criticità e ritiene chiaro ed agevole il reperimento dei documenti nel sito *web* del fornitore del servizio universale postale.

25. **PI**, in merito a quest'ultimo argomento, sottolineando lo sforzo profuso per aver inserito nella pagina dedicata ai clienti *business* (professionisti e piccole imprese/servizi

postali e *direct marketing*) un riferimento specifico alle “Offerte *wholesale* per altri operatori”, afferma che nessun operatore ha lamentato difficoltà nella ricerca delle offerte e dunque ritiene che, in un’ottica di costi/benefici, ulteriori implementazioni non apporterebbero ingenti miglioramenti; fa presente, peraltro, che la rete commerciale di PI rappresenta un canale di comunicazione molto diffuso fra gli OA e fornisce tutte le informazioni necessarie relative alle offerte, compresa la documentazione contrattuale.

➤ *Le valutazioni dell’Autorità*

26. Per quanto riguarda le osservazioni di **A.R.E.L.** relativamente alla necessità di avviare, come previsto dalla delibera n. 27/22/CONS, la verifica annuale delle aree EU2 per la posta indescritta e per quella descritta, l’Autorità è consapevole della periodicità con cui vanno aggiornate le aree EU2, tuttavia, osserva che, allo stato e ai fini del presente procedimento, la situazione delle aree EU2 descritta dalla delibera n. 27/22/CONS non sia significativamente diversa da quella attuale e, dunque, ritiene inalterata l’efficacia delle misure di accesso proposte.

27. Quanto alla necessità di una revisione della delibera n. 171/22/CONS, come rappresentato da **A.RE.L.** e **PI**, con particolare riferimento alla necessità di distinguere gli operatori infrastrutturati da quelli non infrastrutturati, che tipicamente effettuano soltanto attività di rivendita di servizi, l’Autorità ritiene necessaria una riflessione di più ampia portata, anche, ad esempio, con riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi, in modo da creare nel mercato della corrispondenza le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In questo senso, la previsione di sei mesi rappresenta l’orizzonte temporale adeguato entro il quale poter considerare l’avvio della revisione della delibera cit. e, in ogni caso, non ritiene che ciò sia ostativo all’approvazione delle offerte del presente procedimento.

28. Con riferimento alle criticità rilevate da **A.RE.L.** e **Integraa** riguardo alla replicabilità delle offerte *retail*, strettamente connesse a quelle *wholesale*, l’Autorità fa presente che la delibera n. 171/22/CONS prevede (all’art. 5, comma 6), per PI, l’obbligo di non discriminazione e di praticare alle proprie funzioni commerciali (nonché società controllate, collegate e controllanti) le medesime condizioni contrattuali.

29. Ai fini del presente procedimento, l’Autorità evidenzia che la variazione dei prezzi delle offerte di accesso all’ingrosso, determinata dall’incremento delle tariffe dei servizi *retail* cui sono agganciate, è giustificata da un incremento dei costi sostenuti dal fornitore del servizio di accesso. Di conseguenza, Poste Italiane, al pari di un OA che acquista il

servizio all'ingrosso, nella formulazione delle offerte commerciali per la fornitura pluriennale di servizi postali nell'ambito di procedure di gara e richieste di offerta da parte di enti pubblici e grandi imprese terrà in debita considerazione l'aumento dei costi previsto nell'orizzonte temporale della gara/RDO, al fine di fissare il prezzo di offerta per l'intera durata del contratto, senza incorrere in perdite nel corso della fornitura ove risultasse aggiudicataria.

30. Prevedere, dunque, l'invarianza dei prezzi *wholesale* per l'intera durata contrattuale comporterebbe da un lato un onere ingiustificato in capo al fornitore del servizio che sostiene i costi di fornitura, dall'altro un immotivato aumento dei margini di guadagno relativamente al servizio *retail* di riferimento (c.d. servizio *Posta Time*) che ha subìto, nel corso del tempo, un incremento di costo per la sua realizzazione.

31. L'Autorità osserva che, all'uopo, con il test di replicabilità delle offerte di Poste Italiane, esplica un'attività di monitoraggio finalizzata *i*) a scoraggiare l'applicazione di condizioni discriminatorie tra l'*incumbent* e le imprese concorrenti che, per offrire servizi postali ai propri clienti, si avvalgono della rete di Servizio Universale e *ii*) a consentire a tali ultime imprese di replicare in modo remunerativo le offerte proposte da PI nei mercati *retail*.

32. Con riferimento alla criticità rappresentata da **Integraa** afferente alle modifiche unilaterali da parte di PI degli schemi contrattuali, l'Autorità ritiene opportuno una loro riformulazione a beneficio della trasparenza e della chiarezza, in quanto allo stato attuale esse sembrano non tenere conto dell'attività di approvazione delle offerte all'ingrosso di cui al presente procedimento. Pertanto, l'Autorità ritiene che vada chiarito *expressis verbis* che le disposizioni in oggetto sono da intendersi nel senso che le condizioni di cui all'accordo possono subire modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane nella misura e nei limiti previsti nelle delibere dell'Autorità.

33. Riguardo alle "Regole etiche e di condotta", l'Autorità prende atto del favore espresso dal mercato rispetto al loro inserimento nel contratto e ritiene che possa essere lasciata alla libera contrattazione negoziale la loro formulazione.

34. Riferendosi poi alle osservazioni inerenti agli allegati tecnici delle offerte, l'Autorità, in generale, sottolinea la necessità di adeguare la documentazione alla natura *wholesale* delle offerte a vantaggio di tutti gli operatori del mercato, come ha avuto modo di specificare ampiamente già nel precedente procedimento di approvazione delle offerte *wholesale* 2023.

35. Con riferimento, infine, alle modalità di pubblicazione delle offerte *wholesale*, osserva che gli OA non riscontrano criticità nel reperimento dei documenti sul sito web

di PI e dunque, sebbene in linea di principio, debba essere chiara la distinzione tra offerte dedicate alla clientela *business* e quelle per OA, ritiene che l'attuale modalità di pubblicazione assicuri un sufficiente grado di trasparenza delle offerte. A tal fine, in ogni caso, si riserva di monitorare sulle modalità di pubblicazione delle offerte nell'ambito della sua attività di vigilanza.

II.2 Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2

Domanda 2): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

36. Hanno risposto alla domanda **A.RE.L., Integraa e PI**.
37. **A.R.E.L.**, fatte salve le considerazioni esposte in premessa, in particolare quelle relative alla replicabilità delle offerte *retail*, condivide le valutazioni dell'Autorità e l'incremento di prezzo proposto da PI.
38. In merito al tema dell'apposizione del logo dell'OA che acquista il servizio *wholesale* sulla documentazione contrattuale e sugli invii, **Integraa** condivide la valutazione dell'Autorità e ritiene che l'applicazione congiunta del logo dell'OA e di PI possa garantire maggiore trasparenza sia ai committenti che agli utenti finali, senza comportare ulteriori aggravi di costo per gli OA, né per l'adeguamento delle procedure operative né per la stampa di nuove buste. Considera altrettanto possibile l'apposizione del solo logo dell'OA con l'obbligatoria e chiara dicitura che specifichi che il servizio di recapito è effettuato da PI per conto dell'OA.
39. **PI**, in merito, sottolinea l'esigenza di distinguere la posta di altri operatori dalla propria nel circuito di rete ed evidenzia che, qualora sulle buste fosse presente solo il logo dell'operatore alternativo, le attività di gestione degli invii all'interno della propria rete non sarebbero possibili. Inoltre, a suo avviso, risulterebbe ridotto il grado di trasparenza nei confronti dell'utenza con riferimento al soggetto che materialmente effettua la fase del recapito. In ogni caso, sebbene sia condivisibile l'apposizione del doppio logo sulle buste, **PI** ritiene che il beneficio ottenibile non giustifichi l'ingente aggravio economico necessario per modificare i propri sistemi operativi.
40. Con riferimento ai prezzi degli invii non conformi, applicati in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche del servizio, **PI** osserva che quelli proposti per il 2024

sono allineati ai prezzi della posta massiva non omologata. Al riguardo, **PI** sottolinea che, nell'offerta *wholesale* 2023, il listino di riferimento è stato quello del servizio di posta massiva non omologata che coincideva, per mera casualità, con quello *retail Posta Time* per gli invii inferiori ai 500.000 invii/anno.

➤ ***Le valutazioni dell'Autorità***

41. In merito al tema dell'apposizione del logo dell'OA che acquista il servizio *wholesale* sulla documentazione contrattuale e sugli invii, l'Autorità ritiene che l'inserimento di un doppio logo sulle buste e nei contratti, al pari di quanto avviene per le altre offerte di accesso, sia necessario sia per precipui motivi di tutela dell'utenza, che deve essere edotta del soggetto che gestisce la propria posta e non deve essere indotta in confusione per la responsabilità in caso di disservizi, sia per la natura *wholesale* del servizio offerto.

42. A tal riguardo, la modifica delle modalità tecniche per l'allestimento degli invii e il trattamento dei relativi profili di responsabilità nella gestione dell'invio – come sottolineato dagli operatori – investe i processi operativi delle singole imprese, sia del fornitore del servizio di accesso sia degli OA che lo acquistano.

43. L'Autorità ritiene pertanto opportuno acquisire da Poste Italiane uno specifico progetto di fattibilità sull'introduzione del doppio logo nell'ambito dell'offerta in esame c.d. *retail minus* (*ex art. 2, comma 1, della delibera n. 177/22/CONS*), nell'ottica di procedere all'eventuale inserimento di tale soluzione tecnica con i listini del 2025.

44. Quanto alle condizioni economiche dell'offerta, si osserva che, alla luce delle verifiche effettuate, il livello dei prezzi del servizio proposto da PI risulta coerente con il criterio *retail minus* applicato ai prezzi del servizio “*Posta Time*”; dunque, i listini proposti da PI con riferimento all'offerta di accesso all'ingrosso per il recapito della posta indescritta nelle aree EU2 sono conformi a quanto previsto dalla delibera n. 171/22/CONS (cfr. tabella 1). I prezzi del servizio in questione sono determinati nei corrispettivi massimi, ferma restando l'applicazione del IVA, laddove dovuta ai sensi di legge (tale valutazione si riferisce a tutte le offerte).

Tabella 1 - Offerta di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta, nelle aree EU2 ai sensi della delibera n. 27/22/CONS, a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle vigenti per i clienti finali (cosiddetto “*retail minus*”) Prezzi

Offerta di accesso all'ingrosso posta indescritta (<i>retail minus</i>) - zone EU2		
€/pz	Base	Ora
grammi (da - a)	Data Certa	Data e Ora Certa
0-20	0,43	0,45
20-50	0,47	0,49
50-100	1,15	1,16
100-250	2,11	2,13
250-350	2,2	2,22
350-1000	3,13	3,15
1000-2000	4,08	4,10

Qualora siano spediti invii con CAP generico e/o destinati ad aree non coperte dal Servizio, sarà applicato un corrispettivo pari a € 0,76 per invio.

45. Dalle verifiche condotte sui dati della contabilità regolatoria di PI è emerso, infatti, che lo sconto – pari al 9-10% del prezzo del servizio “Posta Time”, invariato rispetto al 2023 – appare congruo rispetto ai costi commerciali del servizio stesso.

46. Analogamente, risultano congrui i prezzi del servizio resi come proposti da Poste Italiane, ossia pari a quelli praticati nel listino 2023 (cfr. tabella 2).

Tabella 2 - Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2 – Prezzi per servizio resi

Resi
€/pz
fino a 500 g
oltre 500 g - fino a 2000 g

Nel caso in cui il Cliente richieda il servizio di “consegna a domicilio per i resi” dovrà corrispondere gli importi aggiuntivi riportati nell'apposito allegato oltre al prezzo per il servizio resi al mittente sopra riportato.

47. Per quanto riguarda i prezzi degli invii non conformi, ossia gli invii che non rispettano le specifiche tecniche del servizio, l’Autorità non rileva – come rappresentato in sede di consultazione pubblica – elementi di novità, né di forma né di merito, rispetto all’offerta per l’anno 2023 (proposta da PI e approvata dall’Agcom), che possano motivare un cambiamento nel listino preso come riferimento ai fini della formazione del prezzo. Più precisamente, nell’offerta *wholesale* 2023 il listino utilizzato per valorizzare gli invii non conformi spediti nell’ambito del servizio di accesso in esame è stato quello del servizio *retail Posta Time* per gli invii inferiori ai 500.000 invii/anno (che coincideva

con il listino della Posta Massiva non omologata), come desumibile dai listini pubblicati dall’impresa. Tale listino, i cui prezzi risultano superiori a quelli contenuti nel listino del servizio principale PostaTime *retail minus* (cfr. *supra* tabella 1), consente pertanto a PI di recuperare i maggiori oneri di lavorazione sostenuti nell’erogazione del servizio quando non sono rispettati dall’OA gli standard operativi previsti per l’allestimento degli invii.

48. Rispetto all’anno scorso, peraltro, il listino vigente per gli invii inferiori a 500 mila pezzi per anno risulta incrementato di circa il 5%, ossia in linea con il tasso di inflazione, a ristoro quindi dei maggiori costi che saranno registrati nel 2024 per l’erogazione del servizio in caso di invii non conformi.

49. L’adozione del listino degli invii del servizio *retail Posta Time* per gli invii inferiori ai 500mila pezzi all’anno risulta, inoltre, coerente con il metodo utilizzato per valorizzare il servizio principale, come detto, il Posta Time base e il Posta Time Ora (cfr. *supra* tabella 1), diversamente dal caso in cui fosse preso a riferimento, come proposto da PI, il listino (più oneroso) della Posta Massiva non omologata.

50. L’Autorità, confermando l’orientamento espresso in sede di consultazione pubblica, ritiene che il listino da applicare per gli invii non conformi debba essere quello del servizio *retail Posta Time* per gli invii inferiori ai 500.000 invii/anno (tabella 3).

Tabella 3 - Offerta di accesso all’ingrosso di posta indescritta in aree EU2 – Prezzi per invii non conformi all’Allegato A

grammi (da - a)	€/pz. Zone EU
fino a 20 g	0,58
oltre 20 g fino a 50 g	1,07
oltre 50 g fino a 100 g	1,37
oltre 100 g fino a 250 g	2,52
oltre 250 g fino a 350 g	2,68
oltre 350 g fino a 1000 g	3,83
oltre 1000 g fino a 2000 g	4,88

II.3 Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un mix di aree di destinazione AM, CP ed EU

Domanda 3): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un mix di aree di destinazione AM, CP ed EU?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

51. Hanno risposto alla domanda **A.RE.L., Integraa e PI.**
52. **A.R.E.L.**, fermo restando quanto riportato in premessa con riferimento alle condizioni di accesso all'offerta – condivise sul punto anche da **PI** – e sottolineando l'importanza di addivenire ad una definizione degli operatori che possono accedere a questa offerta (e segnatamente solo quelli infrastrutturati), condivide l'aumento dei prezzi proposto.
53. **A.R.E.L.**, inoltre, non condivide la formulazione del prezzo medio delle aree EU, ma ritiene indispensabile che il listino riporti prezzi differenti per le aree EU1 e per quelle EU2, al fine di evitare eventuali fenomeni di *margin squeeze* o predazione.
54. **Integraa** pone l'accento sulle soglie minime previste per l'accesso ai prezzi all'ingrosso, ritenendo eccessivo il quantitativo minimo di pezzi fissato a 4.000.000 di invii annui ed invita a riflettere su una soglia minima ridotta, così da consentire a più OA di aderire all'offerta, tenuto conto del panorama generale di settore composto principalmente da microimprese i cui volumi di fatturato sono di esiguo valore.
55. Prendendo spunto dal tema della soglia minima di accesso all'offerta, **Integraa** evidenzia un elemento di criticità riguardante le modalità di pagamento, fatturazione e conguaglio dei corrispettivi di cui all'art. 8, punto 8.4, lett. c dello schema contrattuale; in particolare sottolinea la non chiara indicazione della modalità di conguaglio che PI effettuerrebbe “al netto degli invii di cui all'art.7, lett. b” del medesimo contratto. Secondo l'operatore, tale clausola genera incertezza anche sul quantitativo di invii oggetto di conguaglio, nel caso di mancato raggiungimento del limite minimo di 4.000.000 di pezzi annui, previsto dall'offerta in questione, in quanto potrebbe essere interpretata, erroneamente secondo l'operatore, nel senso che, qualora non sia raggiunta la soglia

minima, il conguaglio annuale sarebbe dovuto sull'ammontare teorico di invii (ossia 4 milioni) valorizzato al prezzo maggiorato riportato nella tabella 3 del contratto.

56. **Integraa** ritiene che la valorizzazione, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima, al prezzo maggiorato riportato nella tabella 3 del contratto indipendentemente dall'effettivo grado di utilizzo del servizio potrebbe penalizzare molto quegli operatori che, come lei, spediscono ingenti quantità di posta avvalendosi dell'offerta in questione, rispetto a coloro che inviano pochi pezzi soltanto; osserva, infatti, che un OA "virtuoso", qualora si avvicini alla soglia minima di accesso senza tuttavia raggiungerla per un numero ridotto di pezzi, sosterrà una spesa maggiore dato il maggiore quantitativo di invii. Operatori, invece, che spediscono pochi pezzi e che quindi parimenti non raggiungono la soglia minima di 4.000.000 di invii, pagano un prezzo anch'essi più alto, ma su quantità ridotte, generando, dunque, anche problemi di natura competitiva.

57. Con riferimento alla modalità operativa di fornitura del servizio, **Integraa** evidenzia inoltre che la consegna degli invii ai Centri di Smistamento (di seguito CS) di destino risulta sfavorevole per il mercato per un duplice motivo. Da un lato, comporta, per gli OA, un aggravio di costi di trasporto (per raggiungere i diversi centri di accettazione degli invii) e di costi operativi (per la mancanza di procedure di accettazione celeri e adeguate ai tempi tecnici dei vettori), dall'altro incentiva gli operatori ad avvalersi di "consolidatori" locali per la consegna della corrispondenza ai CS dislocati lontano dalle proprie sedi. Quest'ultimi, raggruppando ingenti volumi di invii postali - sia di propri clienti *retail* sia di altri operatori - possono quindi sottoscrivere anche quelle offerte *wholesale* altrimenti a loro non accessibili, incentivando un modello di *business* di puro *reselling* di servizi di recapito, con effetti distorsivi sul mercato della corrispondenza.

58. **PI** relativamente alle osservazioni dell'Autorità sul prezzo degli invii non conformi e di quello praticato per il mancato raggiungimento della soglia di 4.000.000 di invii/anno, chiarisce che il riferimento al prezzo della posta massiva non omologata si basa da un lato su valutazioni economiche inerenti ai maggiori costi sostenuti da PI per l'aggravio del processo di lavorazione (di qui l'applicazione della tariffa più elevata agli invii non conformi), dall'altro ha l'obiettivo di scoraggiare condotte fraudolente da parte degli operatori che non presentano i requisiti per accedere all'offerta (per questo l'applicazione di una tariffa maggiore per il mancato raggiungimento della soglia minima prevista dall'offerta).

59. Nel merito, **PI** osserva che l'applicazione del listino del servizio *retail Posta Time* (servizio non universale offerto da Poste ai propri clienti e per il quale non vige un obbligo di fornitura agli operatori su base nazionale) in caso di mancato raggiungimento della soglia, come effettuato nel listino 2023 e come indicato dall'Autorità nel testo di

consultazione, presenta elementi di criticità: il primo è quello di consentire, di fatto, agli OA di accedere al servizio, pur sapendo di non riuscire a raggiungere le quantità minime di invii, usufruendo di prezzi scontati in via anticipata ed ottenendo, dunque, un beneficio economico a danno di PI; il secondo è quello di introdurre, a suo parere, di fatto, un nuovo obbligo di accesso, in quanto il servizio *retail Posta Time*, attualmente, è riservato soltanto ai clienti *Business* e non agli OA.

60. Infine, **PI** sottolinea la necessità di non consentire alle società appartenenti a uno stesso gruppo o compagine societaria di beneficiare delle condizioni più favorevoli del periodo di *ramp-up* previsto in sede di prima sottoscrizione dell'offerta di cui all'art. 2, comma 2, della delibera cit., al fine di evitare eventuali forme di concorrenza sleale.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

61. Per quanto concerne i prezzi dell'offerta, tenuto conto dell'incremento dei servizi *retail* a data e ora certi sottostanti e considerato che la differenza tra i prezzi *retail* e quelli *wholesale* è rimasta invariata rispetto al 2023, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – ritiene congruo il listino proposto per i servizi principali dell'offerta (tabella 4).

62. Tali prezzi, come proposti da PI, confermano, infatti, il differenziale in termini percentuale tra i singoli scaglioni e il prezzo dell'offerta *retail*. Tale struttura dei prezzi risulta peraltro coerente con quella proposta con riferimento al servizio di accesso per il recapito di posta indescritta nelle aree EU2 (di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS).

Tabella 4 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta (Servizio di recapito per Operatori) – Prezzi

Listino Accesso	volumi mln pz	da 4	fino a 25
€/pz	Prezzi		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,22	0,31	0,39
20-50	0,30	0,34	0,43
50-100	0,96	0,96	1,06
100-250	1,81	1,88	1,96
250-350	1,89	1,96	2,05
350-1000	2,73	2,86	2,91
1000-2000	3,56	3,62	3,79

Listino Accesso	volumi mln pz	da 25	fino a 55
€/pz	Prezzi		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,20	0,27	0,37
20-50	0,26	0,31	0,41
50-100	0,84	0,86	0,99
100-250	1,60	1,69	1,84
250-350	1,68	1,76	1,93
350-1000	2,41	2,56	2,73
1000-2000	3,15	3,24	3,55

Listino Accesso	volumi mln pz	oltre 55	
€/pz	Prezzi		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,19	0,26	0,36
20-50	0,25	0,30	0,40
50-100	0,80	0,82	0,97
100-250	1,53	1,58	1,78
250-350	1,61	1,65	1,85
350-1000	2,31	2,41	2,65
1000-2000	3,02	3,06	3,44

63. Analogamente, alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica, l'Autorità ritiene congrui i prezzi del servizio resi come proposti da Poste Italiane, ossia pari a quelli praticati nel listino 2023 (cfr. tabella 5).

Tabella 5 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta - Prezzi per servizio resi

Resi	
€/pz	
fino a 500 g	0,20
oltre 500 g - fino a 2000 g	0,34

64. Per quanto attiene ai prezzi del servizio nel caso del mancato raggiungimento della soglia minima di 4.000.000 di pezzi/annui (invii cd. "sottosoglia") e a quelli per invii non conformi, l'Autorità, come già indicato nel documento di consultazione, evidenzia che le due fattispecie presentano differenti caratteristiche economiche e tecniche e ritiene pertanto utile distinguere le condizioni economiche delle due tipologie di servizio in esame, così come quelli in caso di mancato rispetto del *mix* di distribuzione tra aree AM, CP ed EU.

65. In particolare, per quanto riguarda i prezzi degli invii non conformi, considerati i maggiori costi che PI sostiene al fine di gestire tali invii, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – ritiene congrua la proposta di PI circa la fissazione di prezzi superiori a quelli dell'offerta del servizio principale e, in particolare, pari al listino della Posta massiva non omologata (tabella 6), così come già previsto nell'Offerta 2023.

Tabella 6 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta - Prezzi per invii non conformi all'Allegato A (Prezzi posta massiva non omologata)

€/pz	AM	CP	EU
Fino a 20 g	0,35 €	0,51 €	0,63 €
Oltre 20 g fino a 50 g	0,60 €	0,88 €	1,16 €
Oltre 50 g fino a 100 g	1,37 €	1,42 €	1,49 €
Oltre 100 g fino a 250 g	2,63 €	2,69 €	2,74 €
Oltre 250 g fino a 350 g	2,79 €	2,86 €	2,91 €
Oltre 350 g fino a 1000 g	4,06 €	4,11 €	4,17 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g	5,20 €	5,25 €	5,31 €

66. Avuto specifico riguardo ai prezzi da applicare nel caso di invii c.d. sottosoglia, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori – ritiene congruo applicare il listino della Posta Massiva omologata. Infatti, in analogia al funzionamento degli sconti quantità proposti in altri settori, il prezzo pagato dall'impresa, qualora non raggiunga la soglia minima prevista per accedere allo sconto quantità (4 milioni di invii), va fissato nel

prezzo del servizio sostitutivo che l'operatore alternativo deve sostenere se non accede all'offerta, nella fattispecie, come anzidetto, il servizio della Posta Massiva omologata (tabella 7).

Tabella 7 - Prezzi per invii inferiori a 4.000.000 pezzi annui o non conformi al mix di distribuzione di cui all'art. 8.4

€/pz	AM	CP	EU
Fino a 20 g	0,32 €	0,49 €	0,61 €
Oltre 20 g fino a 50 g	0,58 €	0,86 €	1,14 €
Oltre 50 g fino a 100 g	1,32 €	1,37 €	1,42 €
Oltre 100 g fino a 250 g	2,51 €	2,57 €	2,63 €
Oltre a 250 g fino a 350 g	2,69 €	2,74 €	2,79 €
Oltre 350 g fino a 1000 g	3,83 €	3,88 €	3,94 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g	4,97 €	5,02 €	5,08 €

67. Per quanto concerne le soglie minime di accesso all'offerta e alla struttura articolata in scaglioni con prezzi decrescenti all'aumentare delle quantità inviate, l'Autorità osserva che tale offerta, individuata insieme alle altre nella delibera n. 171/22/CONS, anche sulla scorta degli obblighi *antitrust* vigenti in capo a PI, ha il fine ultimo di promuovere lo sviluppo di una concorrenza nel mercato dei servizi di recapito della corrispondenza, allo stato basato su un modello di tipo misto *end-to end* e *access based*. L'Autorità deve, dunque, contemperare gli interessi delle diverse tipologie di operatori presenti sul mercato, da un lato, salvaguardando quelli che hanno già sostenuto ingenti investimenti e, dall'altro lato, incentivando gli investimenti degli operatori meno infrastrutturati e dei "nuovi entranti", anche facendo ricorso alla rete del FSU.

68. In tal senso, l'Autorità ritiene appropriata la previsione di una struttura di prezzo articolata in scaglioni, con prezzi decrescenti all'aumentare dei volumi, ferma restando la soglia minima di 4 milioni di invii annui (con un periodo di *ramp-up* di due anni, in sede di prima sottoscrizione) individuata nella regolamentazione che ha introdotto l'obbligo di fornire servizi di accesso (delibera n. 171/22/CONS).

69. Tale regolamentazione, infatti, sulla base delle condizioni economiche e tecniche emerse nell'analisi del mercato dei servizi postali, ha dettato specifici obblighi di accesso in capo a Poste Italiane e specificato che il *mix* che concorre alla formazione dell'offerta è data dalle aree AM, CP e EU, senza ulteriore distinzione tra EU1 e EU2.

70. Con riferimento alla criticità riguardante le modalità di pagamento, fatturazione e

conguaglio dei corrispettivi di cui all'art. 8, punto 8.4, lett. c dello schema contrattuale, l'Autorità ritiene che, a beneficio di tutto il mercato, PI opportunamente riformuli l'articolo del contratto, in modo da chiarire le modalità del conguaglio nel caso di mancato raggiungimento del limite minimo di 4.000.000 di pezzi annui. In particolare, va precisato che al raggiungimento della soglia minima di 4 milioni di pezzi in un anno e, in sede di prima sottoscrizione dell'offerta, in due anni, concorrono tutti gli invii effettuati in attuazione dell'offerta medesima, ivi compresi gli invii con CAP generici e/o destinati ad aree non coperte dal servizio. Il conguaglio economico, nel caso di mancato raggiungimento della soglia minima di 4 milioni di pezzi in un anno e, in caso di prima sottoscrizione dell'offerta, in due anni, invece, è calcolato solo sugli invii effettuati in attuazione dell'offerta medesima, ad esclusione degli invii con CAP generici e/o destinati ad aree non coperte dal servizio.

71. Con riferimento alla modalità operativa di fornitura del servizio inerente alla consegna degli invii ai CS di destino, come già ampiamente argomentato nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte 2023, l'Autorità ritiene che essa comporta un aumento solo marginale dei costi di trasporto, considerato che spesso si tratta di punti che gli operatori già raggiungono con la propria rete e, in ogni caso, l'aumento dei costi è bilanciato dalle migliori condizioni negli SLA di consegna rispetto a quelli previsti per diverse modalità di spedizione; analoghe considerazioni valgono per l'allestimento degli invii per i bacini di destinazione, in quanto, trattandosi di un'attività che gli operatori già svolgono, la più elevata scala di lavorazione degli invii consente di ammortizzare gli eventuali effetti economici negativi.

72. L'Autorità, peraltro, rileva che tale modalità consente anche ai "consolidatori" locali di operare sulle loro piazze di riferimento, incentivandoli ad investire in proprie risorse logistiche e/o organizzative per la gestione di elevati volumi di invii, al fine di raggiungere i CS e allestire la posta come previsto dall'offerta. Alla luce di queste considerazioni l'Autorità ritiene che le modalità operative di consegna degli invii per gli OA non vadano modificate. Considera necessario, tuttavia, che PI adegui i sistemi di accettazione presso i CS, prevedendo modalità operative adeguate anche alle esigenze degli OA che si avvalgono di corrieri per la consegna dei propri invii.

73. Infine, relativamente all'osservazione di PI circa la possibilità che le società appartenenti a uno stesso gruppo o compagnie societaria non beneficiino delle condizioni più favorevoli del periodo di *ramp-up* previsto in sede di prima sottoscrizione dell'offerta in argomento, al fine di evitare eventuali forme di concorrenza sleale, l'Autorità ritiene che il tema, non irrisorio e meritevole di più ampie riflessioni, esuli dall'oggetto del presente procedimento.

II.4 Offerta di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli

Domanda 4): Si condividono le osservazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

74. Hanno risposto alla domanda **A.RE.L., Integraa e PI.**

75. **A.RE.L.** condivide le osservazioni dell'Autorità e ritiene auspicabile un ampliamento dell'offerta anche alle altre direttive di destinazione (AM/CP/EU1) così da adattarla alle caratteristiche dei c.d. "consolidatori".

76. **Integraa**, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi in caso di invii c.d. sottosoglia e alla consegna degli invii ai CS di destino, reputa valide, per quanto compatibili, le osservazioni formulate in precedenza con riferimento all'offerta di cui all'art. 2, comma 2 della delibera n.171/22/CONS.

77. **PI** con riferimento alle osservazioni formulate nel documento di consultazione sui prezzi degli invii non conformi e/o inferiori alla soglia minimi di invii prevista dall'offerta (1.000.000 di pezzi/anno) conferma le considerazioni già in precedenza espresse nell'ambito dell'offerta di accesso di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 171/22/CONS. In particolare, ritiene che le tariffe più onerose previste per le fattispecie in questione (relative ai servizi di *Posta 4 Pro* e *Raccomandata Pro*) possano scoraggiare comportamenti opportunistici da parte degli OA all'utilizzo della rete sia per invii non conformi sia per invii sottosoglia. Diversamente, l'applicazione del prezzo del servizio *retail* di riferimento senza sconto (*Posta massiva* e *Raccomandata Smart*) eliminerebbe, di fatto, la soglia minima prevista per l'accesso all'offerta, sostituendola, con una logica analoga alla c.d. scala sconti, con il prezzo *retail* per volumi di invii da zero a 1.000.000.

78. Con riferimento, infine, all'adeguamento degli allegati tecnici alla natura *wholesale* del servizio **PI** rappresenta che nell'offerta *wholesale* è stata conservata la stessa terminologia degli allegati tecnici dei servizi universali corrispondenti anche al fine di garantire un'efficace operatività e integrazione dei processi di gestione degli invii universali dei propri clienti; l'eventuale modifica di tale documentazione comporterebbe un significativo dispendio di risorse economiche e un tempo lungo di implementazione.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

79. Per quanto concerne i prezzi dell'offerta, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – considera l'adeguamento dei listini proposto da PI in linea con gli aumenti registrati dai servizi universali (come autorizzati dall'Autorità con la delibera n. 160/23/CONS), dovendosi ritenere superato il riferimento al 2021 recato all'articolo 3, comma 3, della delibera n. 171 cit. alla luce dell'evoluzione dei prezzi regolamentati e non regolamentati negli ultimi due anni.

80. Dal punto di vista economico, invero, i prezzi dei servizi *wholesale* vanno commisurati alle corrispondenti condizioni praticate dall'impresa al livello *retail* nel medesimo periodo di riferimento. In particolare, l'incremento proposto del 15% circa è in linea con l'incremento registrato, a partire dalla metà del 2022, nei prezzi dei servizi della Posta Massiva e della Raccomandata Smart. Conseguentemente, l'Autorità ritiene congruo il listino proposto da PI per l'anno 2024 per il servizio di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli (tabelle 8 e 9).

**Tabella 8 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta in area EU2
(Servizio di recapito per Operatori Posta Massiva) - Prezzi**

Listino Accesso Posta Indescritta				
€/pz	Intrabacino omologato	Extrabacino omologato	Intrabacino non omologato	Extrabacino non omologato
grammi (da - a)				
0-20	0,43	0,48	0,45	0,49
20-50	0,85	0,89	0,86	0,90
50-100	1,06	1,11	1,12	1,16
100-250	2,01	2,05	2,09	2,13
250-350	2,13	2,17	2,23	2,27
350-1000	3,03	3,07	3,21	3,25
1000-2000	3,91	3,96	4,09	4,13

Tabella 9 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta (Servizio di recapito per Operatori Posta Raccomandata Smart) - Prezzi

€/pz grammi (da - a)	Intrabacino	Extrabacino
0-20	2,77	2,94
20-50	3,31	3,47
50-100	3,67	3,83
100-250	4,06	4,23
250-350	4,38	4,54
350-1000	5,08	5,25
1000-2000	5,93	6,09

81. Analogamente, alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica, l'Autorità ritiene congrui i prezzi dei servizi opzionali come proposti da Poste Italiane, ossia pari a quelli praticati nel listino 2023 per la indescritta e in aumento per la descritta (cfr. tabelle 10 e 11).

Tabella 10 - Prezzi per servizi opzionali per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta

Qui e ora + Resi Report
€/pz
0,019

Tabella 11- Prezzi per servizi opzionali per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta

Attestazione di consegna
€/pz
0,62
Contrassegno
€/pz
2,34

82. Riguardo al tema del conguaglio in caso di mancato raggiungimento della soglia e per gli invii non conformi, l'Autorità ribadisce quanto rappresentato in consultazione pubblica e riproposto con riferimento al servizio di accesso per il recapito della posta indescritta in un *mix* di aree destinazione, ossia l'opportunità di distinguere le condizioni economiche per gli invii non conformi da quelli c.d. sottosoglia (1 milione di pezzi annui).

83. In particolare, per quanto riguarda i prezzi degli invii non conformi, considerate

le ulteriori prestazioni erogate da PI in ragione del mancato rispetto delle regole sottostanti l'allestimento dei recapiti, l'Autorità valuta opportuna la fissazione di prezzi superiori a quelli dell'offerta del servizio principale e ritiene che il listino da applicare debba essere quello dei servizi *Posta 4 Pro* e *Raccomandata Pro* (tabelle 12 e 13).

Tabella 12 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta – Servizi non conformi – Prezzi (Listino Raccomandata Pro)

€/pz	RaccomandataPro	RaccomandataPro con A/R
Fino a 20 g	4,02 €	4,82 €
Oltre 20 g fino a 50 g	5,33 €	6,13 €
Oltre 50 g fino a 100 g	5,33 €	6,13 €
Oltre 100 g fino a 250 g	6,42 €	7,22 €
Oltre a 250 g fino a 350 g	6,42 €	7,22 €
Oltre 350 g fino a 1000 g	7,88 €	8,68 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g	7,88 €	8,68 €

Tabella 13 – Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta - Servizi non conformi - (Listino Posta 4 pro)

€/pz	Piccolo Standard	Medio Standard	Extra Standard o qualunque formato non standard
Fino a 20 g	1,03 €	2,39 €	2,39 €
Oltre 20 g fino a 50 g	2,39 €	2,39 €	2,39 €
Oltre 50 g fino a 100 g		2,39 €	3,53 €
Oltre 100 g fino a 250 g		3,53 €	3,53 €
Oltre a 250 g fino a 350 g		3,53 €	5,87 €
Oltre 350 g fino a 1000 g		5,87 €	6,20 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g		6,20 €	6,20 €

84. Avuto specifico riguardo ai prezzi da applicare nel caso di invii c.d. sottosoglia, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando

l'orientamento espresso in consultazione pubblica – ritiene congruo applicare il listino della Posta Massiva omologata e della Raccomandata Smart. Infatti, in analogia al funzionamento degli sconti quantità proposti in altri settori, il prezzo pagato dall'impresa, qualora non raggiunga la soglia minima prevista per accedere allo sconto quantità (1 milione di invii), va fissato nel prezzo pieno che il cliente avrebbe pagato qualora avesse usufruito di poche quantità del servizio. In altri termini, il cliente avrebbe pagato il prezzo unitario del servizio di riferimento senza sconto e, nel caso di specie, il prezzo del corrispondente servizio, ossia la Posta Massiva omologata e la Raccomandata Smart (tabelle 14 e 15).

Tabella 14 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta – Servizi c.d. sottosoglia – Prezzi (Listino Posta Massiva omologata)

€/pz	EU
Fino a 20 g	0,61 €
Oltre 20 g fino a 50 g	1,14 €
Oltre 50 g fino a 100 g	1,42 €
Oltre 100 g fino a 250 g	2,63 €
Oltre a 250 g fino a 350 g	2,79 €
Oltre 350 g fino a 1000 g	3,94 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g	5,08 €

Tabella 15 - Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta – Servizi c.d. sottosoglia – Prezzi (Listino Raccomandata smart)

grammi (da - a)	EU
Fino a 20 g	3,77 €
Oltre 20 g fino a 50 g	4,46 €
Oltre 50 g fino a 100 g	4,92 €
Oltre 100 g fino a 250 g	5,43 €
Oltre a 250 g fino a 350 g	5,83 €
Oltre 350 g fino a 1000 g	6,74 €
Oltre 1000 g fino a 2000 g	7,82 €

85. Con riferimento, infine, all'adeguamento degli allegati tecnici alla natura *wholesale* del servizio, l'Autorità – alla luce di quanto rappresentato dagli operatori e in linea con le valutazioni svolte in sede di consultazione pubblica - rileva che tuttora alcuni

allegati tecnici risultano da modificare al fine di adeguarli alla natura *wholesale* del servizio e in tal senso PI debba procedere al momento della pubblicazione delle condizioni contrattuali definitive per il 2024.

II.5 Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata

Domanda 5): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

86. Hanno risposto alla domanda **A.RE.L., Integraa e PI.**

87. **A.RE.L. e Integraa**, per quanto riguarda l'offerta di accesso agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata, ritengono molto elevato il prezzo proposto da PI. A loro parere, il prezzo per la gestione della giacenza della singola raccomandata dovrebbe essere di gran lunga inferiore a quello proposto da PI.

88. **Integraa**, in particolare, sottolinea che il prezzo dovrebbe differenziarsi a seconda che la raccomandata inesitata sia ritirata dal cliente finale o sia lasciata in giacenza presso l'ufficio postale, in ragione dei differenti costi di lavorazione sottostanti. Evidenzia, in proposito, che i contratti per la giacenza delle raccomandate inesitate stipulati con altri soggetti privati prevedono prezzi differenti per le due fattispecie.

89. **A.RE.L.** rileva inoltre alcune criticità nelle condizioni tecniche di fornitura, che rendono l'offerta secondo l'operatore non utilizzabile, quale ad esempio la richiesta che le raccomandate riportino un codice a barre secondo le semantiche specificate da PI, con l'applicazione e l'abbinamento del codice identificativo dell'OA a cura dello stesso. L'operatore, inoltre, deve applicare un codice di invio, con semantica di PI, su ogni singolo pezzo prima del rilascio dell'avviso di giacenza al cliente destinatario. Tale procedura, secondo A.RE.L. molto complessa, si presta a frequenti errori materiali, comporta un lavoro aggiuntivo per gli OA e, in definitiva, non favorisce la sottoscrizione dell'offerta.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

90. Per quanto riguarda il prezzo per la gestione della giacenza della singola

raccomandata, l'Autorità rappresenta che già per l'offerta 2023 i prezzi del servizio in questione, sulla base delle informazioni fornite dagli operatori, furono adeguate ad un livello intermedio tra quello offerto da PI e quello proposto dagli operatori alternativi. Per l'offerta 2024, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – ritiene che i prezzi del servizio (sia senza *pre-advising* sia con *pre-advising*) proposti da PI siano congrui. Essi, infatti, registrano una variazione in aumento, rispetto al 2023, nell'ordine del +5,4%, ossia in linea con l'inflazione programmata. Pertanto, il prezzo per tale servizio nell'offerta 2024 è fissato nella misura di 0,95 euro con *pre-advising* e 1,05 euro senza *pre-advising*.

91. Quanto alla differenziazione del servizio (e quindi del prezzo) a seconda che la raccomandata inesitata sia ritirata dal cliente finale o sia lasciata in giacenza presso l'ufficio postale, l'Autorità, come già osservato lo scorso anno, rileva che tale differenziazione non è prevista a livello retail per gli utenti *business* e pertanto non risulta necessario procedere a questo livello di dettaglio al livello *wholesale* all'interno del servizio di accesso fisico agli Uffici Postali.